

Allegato sub “C”

alla delibera di A.B. n.005 del 16/04/2018

Il Direttore
Dott. Paolo Contò
f.to

COMUNE DI

CONSIGLIO DI BACINO PRIULA

**CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO
ASSOCIATO
DELLA FUNZIONE RELATIVA AL
SERVIZIO CIMITERIALE «OPERAZIONI
PRIMARIE» NEL COMUNE DI _____**

Fontane di Villorba, li

Il **Comune** di _____, in persona di _____, C.F. _____, Dirigente dell'Area "_____", di seguito denominato "**Comune**";

e

il **Consiglio di Bacino Priula**, in persona del _____, nato a _____ (____) il _____.____, C.F. _____, nella sua qualità di Direttore e Legale Rappresentante, giusta procura rilasciata in data _____ per atto pubblico n. _____ Raccolta _____ del notaio in _____, di seguito denominato anche solo "**Bacino Priula**",

PREMESSO CHE

- il Comune di _____, già aderente al Consorzio Intercomunale Priula / Consorzio Azienda Intercomunale di bacino Treviso Tre, partecipa al Consiglio di Bacino Priula;
- il Consorzio Intercomunale Priula ed il Consorzio Azienda Intercomunale di Bacino Treviso 3 erano due forme associative, ciascuna di 25 comuni (art. 31, D. Lgs. 267/2000) della provincia di Treviso, costituiti per la gestione associata di servizi pubblici locali, tra i quali, in primo luogo, il servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani ed altri servizi d'interesse delle amministrazioni comunali aderenti ai predetti Consorzi;
- entrambi i Consorzi erano stati altresì individuati dalla Regione Veneto (provvedimento del Consiglio Regionale 28 ottobre 1988, n. 785) quali Enti Responsabili, nell'ordine, del Bacino TV2 e del Bacino TV3 ai sensi e per gli effetti dell'allora vigente Piano regionale di smaltimento dei rifiuti solidi

urbani (P.R.S.U.);

- tali Consorzi con deliberazione di Assemblea Consortile n. 8 del 30 aprile 2014 hanno avviato il servizio cimiteriale integrato a favore dei comuni consorziati e delle loro comunità, approvando gli schemi delle Convenzioni ex art. 30 T.U.E.L. e dei Contratti di servizio a tal fine necessari;

- i medesimi Consorzi si sono integrati ai fini della obbligatoria costituzione della nuova Autorità di governo del servizio rifiuti ai sensi dell'art. 4, comma 5, della legge regionale n. 52/2012, istituita con effetto dal 1° luglio 2015 con atto sottoscritto avanti il notaio Talice di Treviso in data 29/06/2015 (repertorio n. 83843, raccolta n. 31128, registrato a Treviso il 02.07.2015 al n. 9167 serie 1T), e che tale Autorità, per espressa previsione statutaria (art. 1, comma 5) ha competenza anche in ordine all'organizzazione, affidamento e controllo diretto dei servizi integrati cimiteriali comprensivi del servizio di cremazione;

- il Consiglio di Bacino Priula con deliberazione assembleare n. _ del ___/___/2017 ha aggiornato ed approvato la nuova convenzione ex art. 30 TUEL per la regolazione e gestione associata del Servizio;

- con la medesima deliberazione il Consiglio di Bacino ha altresì deliberato di gestire in house providing per il tramite di Contarina SpA il servizio integrato cimiteriale per i comuni aderenti, approvando un nuovo Contratto di servizio;

- il Comune di _____ con deliberazione n. ___ del _____ ha aderito al servizio cimiteriale integrato avviato dal Consiglio di Bacino, approvando il presente schema di convenzione ed il relativo contratto di servizio;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante “*Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali*” e, in particolare, gli articoli 30 e 31;

VISTA la legge 7 aprile 2014 n. 56 (“legge Delrio”) recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle provincie, sulle unioni e fusioni di comuni”;

VISTO l’art. 19 del D.L. 95/2012 recante “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini” (convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135);

VISTO il Decreto Legislativo 23 Giugno 2011, n. 118 e s.m.i. recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

VISTA la legge regionale 4 marzo 2010 n. 18 recante “*Norme in materia funeraria*” e, in particolare, l’art. 3 che prevede la possibilità di svolgere in forma associata attività di competenza comunale connesse all’espletamento del servizio cimiteriale;

VISTO lo statuto del Consiglio di Bacino;

Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ART. 1 PREMESSE

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2 FINALITÀ

L’esercizio in forma associata della funzione relativa al servizio cimiteriale operazioni primarie è inteso ad assicurare:

- eguale cura ed attenzione indistintamente per tutti gli enti locali aderenti e

le loro comunità;

- livelli e standard di qualità del servizio uniformi ed adeguati alle necessità dei cittadini/utenti mediante l'elaborazione di un regolamento di polizia mortuaria omogeneo per i vari comuni aderenti al servizio;

- un graduale allineamento del regime tariffario in ragione dell'omogeneità del servizio fornito;

- una gestione efficace, efficiente ed economica del servizio grazie, in particolare, all'ottimizzazione degli interventi ed alle economie di scala ottenibili dalla dimensione sovracomunale della gestione del servizio ancorché non integrato.

ART. 3 OGGETTO

La presente Convenzione disciplina le modalità di esercizio associato della funzione relativa al servizio cimiteriale concernente le operazioni primarie come specificato nel prosieguo del presente articolo e di uno o più dei seguenti servizi:

gestione amministrativa dell'attività cimiteriale;

manutenzione ordinaria del cimitero, comprensivo sia della manutenzione generale del cimitero che della manutenzione del verde cimiteriale: in via eccezionale e solo in via di prima adesione alla Convenzione per i servizi cimiteriali di base, il Comune potrà optare per un'adesione al servizio di manutenzione ordinaria del cimitero limitata alle attività di manutenzione del verde cimiteriale;

fatturazione agli utenti;

pianificazione cimiteriale ed il suo aggiornamento;

illuminazione votiva.

Le operazioni primarie comprendono le attività indicate nelle schede SDI_1 del contratto di servizio e, più precisamente, le attività di: inumazione; tumulazione; dispersione ossa o ceneri; esumazione ordinaria e straordinaria; estumulazione ordinaria e straordinaria; la raccolta, separazione e smaltimento rifiuti cimiteriali derivanti da attività di esumazione e/o estumulazione, la bonifica loculi; l'attività per il ripristino usabilità di manufatti a seguito di estumulazione; altre attività e servizi correlati.

Le modalità tecniche e gli standard per i singoli servizi sono descritti nelle schede SB per i servizi a canone (servizio di gestione amministrativa dell'attività cimiteriale, servizio di gestione ordinaria del cimitero, servizio di fatturazione agli utenti e servizio di pianificazione cimiteriale e suo aggiornamento) e nelle schede SDI_1 e SDI_2 per i servizi a domanda individuale (operazioni primarie ed illuminazione votiva) del contratto di servizio remunerati a misura.

Nel corso di validità della presente Convenzione il Comune ha facoltà di ampliare progressivamente l'adesione a tali servizi, attivando servizi ulteriori rispetto a quelli definiti al momento della sua sottoscrizione: in tal caso si procederà al conseguente e corrispondente aggiornamento anche del Contratto di servizio.

Relativamente all'attività straordinaria le parti precisano che è facoltà del Comune, da manifestarsi alla sottoscrizione del contratto di servizio ovvero successivamente mediante apposita appendice contrattuale, gestire in forma coordinata anche attività straordinaria di investimento (es. progettazione e/o realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria, miglioramento del patrimonio esistente, riqualificazione aree interne, potenziamenti e

ampliamenti cimiteriali. In tale ipotesi si procederà in conformità alle regole contenute nel successivo articolo 8.

ART. 4 DURATA

La presente convenzione ha validità ed efficacia di 3 (tre) anni decorrenti dal _____¹e, ferma la facoltà di proroga per garantire la continuità del servizio, potrà essere rinnovata una sola volta previo accordo tra le parti.

E' espressamente esclusa la facoltà di recesso unilaterale.

ART. 5 COMPETENZE E IMPEGNI DEL CONSIGLIO DI BACINO PRIULA

Al Bacino Priula, quale ente di coordinamento intercomunale ed al fine di garantire una gestione uniforme del servizio pur nel rispetto delle peculiarità delle singole amministrazioni comunali, competono le seguenti attività:

- a) entro 18 mesi dall'approvazione della presente Convenzione da parte dell'Assemblea di Bacino, la predisposizione del regolamento d'ambito di polizia mortuaria, comprensivo della disciplina dell'accesso ai servizi cimiteriali e delle concessioni dei manufatti cimiteriali, da sottoporre ai Comuni per l'approvazione di competenza e/o la facoltà di proporre modifiche ed integrazioni ai regolamenti comunali di polizia mortuaria;
- b) l'elaborazione a livello di bacino di tariffe e di canoni, rispettivamente, per le operazioni cimiteriali e le cessioni cimiteriali da sottoporre al Comune per l'approvazione di competenza: nell'elaborazione di tali tariffe e canoni si terrà conto della qualità e quantità di servizio cimiteriale erogato in ciascun Comune nonché

¹ Inserire la decorrenza deliberata dal Comune

dello stato del demanio cimiteriale e della sua gestione nel corso del tempo con l'obiettivo di un progressivo loro allineamento a livello di bacino;

- c) l'affidamento della gestione dei servizi cimiteriali in conformità alle vigenti disposizioni di legge, ivi compreso l'espletamento dei connessi adempimenti istruttori (es. relazione *ex art. 34* decreto legge 179/2012);
- d) la direzione, la sottoscrizione e la gestione contrattuale del contratto di servizio, ossia del contratto col soggetto affidatario della gestione dei servizi cimiteriali, nonché degli eventuali contratti da sottoscrivere per la realizzazione delle attività cimiteriali straordinarie: a tal fine, con la sottoscrizione della presente Convenzione, il Comune legittima il Direttore del Bacino Priula a sottoscrivere per il Comune il predetto contratto di servizio, nonché gli ulteriori eventuali contratti per le attività straordinarie da erogarsi e realizzarsi nel territorio del Comune secondo le regole stabilite nel successivo art. 8;
- e) ove attivato il servizio di pianificazione cimiteriale ed il suo aggiornamento, l'elaborazione del Piano Regolatore Cimiteriale Comunale e relativi aggiornamenti da sottoporre al Comune per l'adozione;
- f) regolare gli orari di accoglimento in cimitero dei defunti per la successiva sepoltura, nonché proporre al comune l'orario di apertura e chiusura dei cancelli d'accesso ai cimiteri con l'obiettivo della loro omogeneità a livello di bacino.

Nell'esercitare tali competenze il Bacino Priula tiene conto sia delle specifiche esigenze e caratteristiche dei cimiteri del singolo comune sia degli obiettivi di uniformità del servizio a livello di bacino, con l'implementazione di costi omogenei a parità di standard di servizio, e l'ottenimento di una maggiore efficienza, efficacia ed economicità nella gestione sovracomunale del servizio.

ART. 6 - COMPETENZE E IMPEGNI DEL COMUNE

Al Comune competono:

- a) le funzioni di Polizia Mortuaria svolte dal Sindaco quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale;
- b) l'approvazione, su proposta del Bacino Priula, del Regolamento di Polizia Mortuaria d'ambito o di modifiche ed integrazioni al vigente R.P.M.C.
- c) l'approvazione, su proposta del Bacino Priula, delle tariffe dei servizi a domanda individuale e/o di cessioni d'uso di manufatti ed aree cimiteriali;
- d) il pagamento del corrispettivo direttamente al gestore del Servizio, previo visto di regolarità apposto dal competente ufficio del Consiglio di Bacino ed in conformità alle previsioni del Contratto di servizio;
- e) in caso di attivazione del servizio di pianificazione cimiteriale, l'adozione del Piano Regolatore Cimiteriale Comunale proposto ed inviato dal Bacino Priula.

L'assenza della proposta del Bacino Priula prevista nell'elenco che precede alle lettere b), c) ed e) non osta all'esercizio da parte del Comune delle competenze ivi previste.

Il Comune s' impegna a cooperare per agevolare il migliore espletamento del servizio cimiteriale, con particolare riferimento all'adozione in tempi brevi dei provvedimenti ed alla cura degli adempimenti ricompresi nell'ambito delle proprie competenze istituzionali.

ART. 7 FORME DI CONSULTAZIONE E DI COLLABORAZIONE

Al fine di assicurare un esercizio efficace ed efficiente della funzione associata oggetto della presente Convenzione il Comune ed il Bacino Priula si impegnano a collaborare fattivamente ed a scambiarsi tutte le informazioni, dati e documentazione utili e necessari.

Al fine di garantire una sollecita e continua collaborazione e consultazione il Consiglio di Bacino ed il Comune individuano i rispettivi referenti, di cui si comunicheranno reciprocamente i nominativi, nonché ogni successiva variazione di uno o più di tali dati. E' inoltre cura del Consiglio di Bacino comunicare al Comune il referente del Gestore del servizio.

ART. 8 DEFINIZIONE ED AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI CIMITERIALI DI CARATTERE STRAORDINARIO

Relativamente all'attività cimiteriale straordinaria, su richiesta del Comune, il Gestore del servizio formulerà un'apposita offerta comprensiva di un cronoprogramma per le attività di progettazione e/o realizzazione dell'intervento e corredata da specifico piano economico finanziario: il Consiglio di Bacino ne verificherà in via preliminare la congruità, oltre che la conformità alle specifiche regole contenute nel Contratto di servizio e, in particolare:

- a. il rispetto delle regole sull'esternalizzazione di lavori, servizi e forniture attualmente contenute nel D.lgs. 50/2016;

- b. i ribassi ottenuti in sede di affidamento a totale vantaggio del comune, così come tutte le economie rilevate;
- c. il riconoscimento al Gestore delle proprie spese connesse all'affidamento ed all'esecuzione dell'intervento nella misura e secondo le regole stabilite dal Contratto di Servizio.

L'esecuzione di ciascun intervento di carattere straordinario, previa approvazione da parte del Comune, sarà quindi oggetto di uno specifico contratto in conformità alla previsione di cui al precedente art. 5, lettera d): tale contratto dovrà in ogni caso essere corredato dal cronoprogramma per la realizzazione dell'intervento e dal relativo piano economico finanziario.

ART. 9 RAPPORTI FINANZIARI

L'adesione al Servizio comporta l'obbligo del Comune di corrispondere al Bacino Priula un canone annuo così determinato:

Fascia Comune	Descrizione classe	Adesione convenzione €/anno (+ IVA di legge)
1	1 – 10.000 abitanti	100,00 €
2	10.001 – 30.000 abitanti	150,00 €
3	> 30.001 abitanti	200,00 €

Tale canone sarà soggetto esclusivamente ad aggiornamento periodico sulla base della variazione media dell'indice ISTAT FOI dell'anno solare precedente.

L'Assemblea di Bacino si riserva la facoltà di rideterminare, se necessario, tale canone.

ART. 10 – PASSAGGIO AL SERVIZIO CIMITERIALE INTEGRATO

Il Bacino Priula ed il Comune si riservano la facoltà di far cessare consensualmente la presente Convenzione in caso di adesione del Comune

alla gestione associata del servizio integrato cimiteriale: in tale ipotesi il contratto di servizio per i servizi cimiteriali “operazioni primarie” s’intenderà risolto ai sensi degli articoli 1353 e 1360, comma 2, del codice civile e le Parti procederanno a sottoscrivere gli atti – Convenzione di diritto pubblico e Contratto di servizio – approvati dall’Assemblea di Bacino per il servizio cimiteriale integrato.

ART. 11 – RESPONSABILITA’

Con la sottoscrizione e la corretta esecuzione della presente Convenzione il Comune è esonerato dalle responsabilità connesse all’esercizio della funzione relativa ai servizi cimiteriali come individuati ai sensi del precedente articolo 3, fatto salvo quanto previsto dal Contratto di Servizio in materia di presa in carico del servizio.

ART. 12 - ADEMPIMENTI PER LA SOTTOSCRIZIONE

Sono a carico del Bacino Priula tutte le spese per imposte e tasse presenti e future inerenti la stipulazione della presente convenzione, che ha luogo in forma di scrittura privata.

La presente convenzione è esente dall’imposta di bollo *ex art. 16, Allegato “B” del dpr 26.10.1972, 642* e non soggetta all’obbligo di registrazione *ex art. 1 della Tabella “Atti per i quali non vi è obbligo di chiedere la registrazione” del dpr 26.04.1986 n. 131.*

ART. 13 - DISPOSIZIONI FINALI

Alla presente convenzione si applicano le disposizioni contenute nel D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., e quelle contenute nello Statuto del Consiglio di Bacino Priula.

La presente convenzione, dattiloscritta su n. __ (_____) pagine, copertina

compresa, e consta di n. 13 (_____) articoli.

Letto, confermato e sottoscritto.

PER IL COMUNE: Il Dirigente dell' Area/Settore

PER IL BACINO PRIULA: Il Direttore

Documento firmato in modalità elettronica con apposizione di firme digitali.